



VALTANARO CALCIO SSD

MODELLO SAFEGUARDING

1 luglio 2026

1. DEFINIZIONI

Codice di Condotta o Codice di Condotta per la Safeguarding: indica il “Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” previsto dalla Normativa Safeguarding come *infra* definita e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida FIGC, come *infra* definite.

Decreto 231: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.” e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto Whistleblowing: indica il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 per l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Linee Guida FIGC: indica le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 31 agosto 2023 (Comunicato Ufficiale 87/A) per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Modello 231 o MOG 231: indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto 231.

Modello o Modello per la Safeguarding o MOC per Safeguarding o MOC Safeguarding: indica il “Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva” ex Normativa Safeguarding.

Normativa Safeguarding: indica (i) le Linee Guida FIGC, unitamente al (ii) Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l’“Attuazione dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, alla (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

Organizzazioni o Enti o Affiliati: le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche tenute all’adozione, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta in conformità alle Linee Guida FIGC.

Responsabile Safeguarding: soggetto responsabile di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come *infra* definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Ricevente: soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come *infra* definite.

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione.

Segnalato: soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni.

Sistema di Gestione delle Segnalazioni: indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Vittimizzazione Secondaria: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una Segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Premessa

La Valtanaro calcio ssd riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

Tutti i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Adozione del modello di organizzazione e controllo

Premesso quanto sopra, nell'ottica della pianificazione e gestione della propria attività tesa alla tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati, la Vltanaro calcio ssd ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, approvato con delibera del proprio organo amministrativo.

Il coinvolgimento delle strutture organizzative

L'effettività e l'efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative della Valtanaro calcio ssd.

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione. Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.

Il MOC Safeguarding

Per prevenire il rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, in qualsiasi forma, il MOC Safeguarding si compone di una:

A. PARTE GENERALE

Nella quale sono descritti il contenuto della Normativa Safeguarding, le finalità del Modello per la Safeguarding, l'approccio metodologico adottato per la elaborazione del Modello per la Safeguarding, le condotte vietate, le specifiche situazioni di rischio nelle quali tali condotte possono verificarsi, gli elementi costitutivi del Modello per la Safeguarding e i risultati della mappatura dei rischi.

B. PARTE SPECIALE

Contenente l'individuazione di specifiche norme di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

C. PARTE CARATTERIZZANTE

Contenente la carta dei valori, il codice etico e i codici di condotta approvati dalla società ed applicati ai suoi tesserati.

2. PARTE GENERALE

2.1 La Normativa Safeguarding

L'art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding".

A tal fine, la norma ha introdotto:

- a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
- b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.

Per adempiere all'obbligo sub a) in data 31 Agosto 2023 la FIGC ha quindi pubblicato il Comunicato Ufficiale 87/A contenente le Linee Guida FIGC per la predisposizione, da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate, dei richiamati Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding; documenti che le Affiliate, per adempiere all'obbligo sub b), dovranno predisporre e adottare entro il 31 Agosto 2024.

Come ulteriormente precisato dall'art. 16 del D.lgs. 39/2021, la FIGC dovrà rielaborare le proprie Linee Guida ogni quattro anni, mentre le Affiliate saranno chiamate a loro volta ad adeguare i propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformemente agli aggiornamenti delle Linee Guida FIGC.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito "l'Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, comma introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023

n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale *“la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”*.

2.2 Le finalità

Attraverso il presente documento, la Valtanaro calcio ssd intende stabilire il proprio assetto organizzativo e di controllo per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In particolare, oltre che adempiere alle previsioni di legge e alle Linee Guida FIGC, la Valtanaro calcio ssd intende:

- promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;
- adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- coinvolgere tutti colori che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di safeguarding;
- definire le conseguenze anche sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile Safeguarding, oltre che alla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding e alla Procura Federale, ove competenti.

2.3 I destinatari

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti (i **“Destinatari”**) come di seguito individuati:

- i. tutti i tesserati della Valtanaro calcio ssd;
- ii. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Valtanaro calcio ssd o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);
- iii. genitori e tutori;
- iv. il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

2.4 Gli elementi costitutivi del Modello

Il Modello Safeguarding adottato dalla Valtanaro calcio ssd è costituito dal presente documento articolato nella Parte Generale, nella Parte Speciale e nella Parte Caratterizzante.

Ne costituisce parte integrante anche il Codice di Condotta per la Safeguarding.

2.5 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche della Valtanaro calcio ssd, della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni. Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Valtanaro calcio ssd.

2.6 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione

La Valtanaro calcio ssd, tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ha valutato di essere esposta al rischio di commissione di tutte le condotte di abuso, violenza e discriminazione:

- abuso psicologico;
- abuso fisico;
- molestia sessuale;
- abuso sessuale;
- negligenza;

- incuria;
- abuso di matrice religiosa;
- bullismo e cyberbullismo;
- comportamenti discriminatori.

2.7 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, la Valtanaro calcio ssd ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

SITUAZIONI SPECIFICHE DI RISCHIO
Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica
Viaggi, trasferte e pernotti
Trattamenti e prestazioni sanitarie
Manifestazioni sportive di qualsiasi livello
Relazioni personali
Attività correlate (es. utilizzo di social network)

2.8 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione

Per ciascuna condotta individuata, la Valtanaro calcio ssd valuta il proprio grado di esposizione al rischio prendendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto.

Ai fini della valutazione della probabilità di accadimento si potrà tener conto dei seguenti indici:

- la frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- la storicità: eventi simili che si sono già riscontrati in altre organizzazioni o sono riscontrati in letteratura;
- la presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre organizzazioni.

Ai fini del calcolo dell'impatto si potranno prendere in considerazione a titolo esemplificativo:

- la natura delle possibili conseguenze della condotta;
- il numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- la possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- la minore età, condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima;
- la prevedibilità delle conseguenze.

2.9 Il Responsabile Safeguarding

È nominato il Responsabile Safeguarding con lo scopo di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. Al Responsabile spettano i seguenti compiti:

➤ attività di monitoraggio:

- per la verifica dell'idoneità del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e della loro effettività e dell'adeguatezza nel tempo;
- per la vigilanza sul funzionamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti i Destinatari;

➤ attività di impulso per l'aggiornamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding:

- inoltre, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding agli organi di amministrazione della Valtanaro calcio ssd e verifica successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;

- monitora annualmente l'adeguatezza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, sviluppando e attuando piani di azioni ove siano riscontrate criticità;
- **funzione consultiva;**
- **gestione della trasmissione delle informazioni (flussi informativi) in entrata e in uscita;**
- **gestione delle Segnalazioni;**
- **cura della formazione;**
- **attivazione del procedimento sanzionatorio:** il Responsabile Safeguarding, accertata la violazione del MOC Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, ne dà comunicazioni alle funzioni competenti della Valtanaro calcio ssd, previa proposizione della sanzione disciplinare da comminare, al fine di attivare il procedimento sanzionatorio;
- **collaborazione con gli altri organi federali e le autorità esterne.**

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati in precedenza ed in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 5, comma 2 delle Linee Guida FIGC, al Responsabile Safeguarding spetta il potere di:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
- avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne alla Valtanaro calcio ssd;
- favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

- documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti;
- rispettare gli obblighi di riservatezza.

Il Responsabile Safeguarding deve possedere i requisiti di competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. Non può essere nominato Responsabile Safeguarding chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.

Il Responsabile Safeguarding è nominato dal presidente della Valtanaro calcio ssd e dura in carica 3 (tre) anni. In ogni caso, il Responsabile Safeguarding rimane in carica fino alla nomina del proprio

successore, salvo quanto successivamente previsto. La cessazione dalla carica può essere determinata oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile Safeguarding. La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata ai competenti organi della Valtanaro calcio ssd per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La revoca dell'incarico conferito al Responsabile Safeguarding può essere deliberata dai competenti organi della Valtanaro calcio ssd per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato.

Trasmissione delle informazioni agli altri organi

Il Responsabile Safeguarding deve interfacciarsi con il presidente della Valtanaro calcio ssd per informarlo sullo stato di implementazione del Modello per la Safeguarding e su tutte le questioni rilevanti. Deve inoltre interfacciarsi con la Commissione Federale della FIGC responsabile delle politiche di Safeguarding per ogni eventuale aspetto critico che possa emergere nell'ambito del suo incarico, e con la Procura Federale, ove competente.

Pubblicità della nomina

La Valtanaro calcio ssd rende pubblica la nomina del Responsabile Safeguarding, il nominativo e i suoi dati di contatto, dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet. La nomina del Responsabile viene inoltre comunicata alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.

2.10 Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni

Dovere di Segnalazione

Chiunque abbia conoscenza di una violazione del Modello Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.

Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello e, pertanto, potranno essere sanzionate ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 2.11.

Sistema di Segnalazione

La Segnalazione può essere effettuata tramite i seguenti canali:

- contattando la Segreteria della Valtanaro calcio ssd per un appuntamento con il Responsabile Safeguarding

- contattando direttamente il Responsabile Safeguarding, telefonicamente, mezzo mail o social network (Whatsapp, ecc.)

Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l'altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.

Elementi della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Soggetti Riceventi le Segnalazioni

Il soggetto Ricevente delle Segnalazioni è il Responsabile Safeguarding. Il soggetto Ricevente le Segnalazioni che concernono il Responsabile Safeguarding è la struttura di Ufficio segreteria nei suoi componenti.

Modalità di gestione delle Segnalazioni

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi preliminare della Segnalazione

Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta della Valtanaro calcio ssd espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata

In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza per:

- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;
- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso; e

- evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di quick - response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archivarla. Nello svolgimento dell'istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, e di avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni all'Affiliata in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno e che tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.

I Riceventi la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo della Valtanaro calcio ssd che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, attiva il procedimento sanzionatorio.

Dovere di astensione

Il Ricevente la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo della Valtanaro calcio ssd che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi la stessa, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, dei CCNL applicabili, del sistema disciplinare adottato dalla Valtanaro calcio ssd e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

2.11 Sistema Sanzionatorio

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono considerarsi efficacemente implementati solo se includono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate.

Violazioni sanzionabili

Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile:

- a. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. la violazione delle disposizioni contenute all'interno del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;

- c. l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOC Safeguarding;
- d. l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding.
- e. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- f. qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
- g. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC.

Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

- a. la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello di Safeguarding;
- a. l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello di Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio;
- b. l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding.

Il principio di proporzionalità

Nell'irrogazione della sanzione si dovrà rispettare il principio di proporzionalità della sanzione stessa, tenendo in considerazione la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni o qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima).

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti disciplinari dovranno essere comminati in ossequio a quanto previsto dalle procedure dell'Art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile, oltre che nel rispetto delle procedure ivi stabilite.

Si rappresentano di seguito le sanzioni applicabili:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;
- multa di importo nei limiti di legge;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
- licenziamento con preavviso.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti con contratto di lavoro subordinato

Qualora la violazione sia commessa da parte di dirigenti, si applicheranno, nei confronti degli stessi, le misure sanzionatorie in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a questi applicabile. Al dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

Sanzioni nei confronti di altri soggetti

Nei confronti dei soggetti Destinatari del MOC Safeguarding che non sono legati alla Valtanaro calcio ssd da un rapporto di lavoro di natura dipendente, , si applicheranno i rimedi contrattuali e giuridici azionabili.

Quantomeno per i contratti con terzi coinvolti in attività particolarmente a rischio (es. operatori sanitari), si dovrà prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, da considerarsi come fattispecie integranti un grave inadempimento contrattuale.

Violazioni da parte dei minori

Quando il soggetto autore dell'infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FIGC.

2.12 Organigramma

Presidente: Nicolino Matteo; Vice-presidenti: Amenta Davide, Bonelli Umberto.

2.13 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello per la Safeguarding deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del competente organo amministrativo della Valtanaro calcio ssd anche su proposta del responsabile Safeguarding, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Valtanaro calcio ssd
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

La Valtanaro calcio ssd aggiorna il proprio Modello Safeguarding con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 delle Linee Guida FIGC, e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul Modello Safeguarding.

In ogni caso, come previsto dalla lettera i) del paragrafo I, numero iii, dell'art. 5 delle Linee Guida FIGC, la Valtanaro calcio ssd deve fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate.

2.14 Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il Modello

Attività di comunicazione

La Valtanaro calcio ssd rende pubblici il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet se presente.

La Valtanaro calcio ssd, al momento del tesseramento, informa il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello per la Safeguarding, del Codice di Condotta per la Safeguarding nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding, inserendo la dicitura nel modello di tesseramento consegnato al tesserato, dove vengono indicate le modalità di fruizione del documento.

Il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti sono inoltre comunicati alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.

Piano di formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIGC e al Modello per la Safeguarding, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- (i) della qualifica dei tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;
- (ii) del livello di rischio dell'area in cui operano.

La Valtanaro calcio ssd, anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul Modello per la Safeguarding attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello per la Safeguarding nonché nel Codice di Condotta per la Safeguarding e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio.

3. PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello Safeguarding contiene l'individuazione di specifiche norme di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

3.1 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico

Condotta	
Abuso psicologico	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio ssd nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza; • umiliare un tesserato o farlo sentire inadeguato; • prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco; • fare favoritismi tra tesserati appartenenti a un medesimo contesto (ad esempio all'interno della squadra, favorendo alcuni atleti a discapito degli altri); • minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato; • ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato; • criticare eccessivamente per l'aspetto fisico un tesserato; • umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni; • agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto associativo, in panchina o sugli spalti (minacce o aggressioni).	
Grado di probabilità	Grado di impatto

☐ improbabile ☒ poco probabile ☐ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☒ medio ☐ grave ☐ gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente	
☐ alto ☒ medio ☐ basso	
Norme di condotta	
Si rimanda a Codice Etico e Codice di condotta	

3.2 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso fisico

Condotta	
Abuso fisico	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• colpire un tesserato perché disturba o disattende le indicazioni date; • obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza; • imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati; • prescrivere / somministrare sostanze dopanti agli atleti.	
Grado di probabilità	Grado di impatto
☒ improbabile ☐ poco probabile ☐ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☐ medio ☒ grave ☐ gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente	
☐ alto	

☒ medio

☐ basso

Norme di condotta

Si rimanda a Codice etico e Codice di condotta.

3.3 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della molestia sessuale

Condotta	
Molestia sessuale	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio SSD nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un tesserato; • fare battute sessuali che mettano a disagio il tesserato; • toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il consenso;	
Grado di probabilità	Grado di impatto
☒ improbabile ☐ poco probabile ☐ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☐ medio ☐ grave ☒ gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente	
☐ alto	

☒ medio

☐ basso

Norme di condotta

Si rimanda a Codice etico e Codici di condotta.

3.4 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso sessuale

Condotta	
Abuso sessuale	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio SSD nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• fotografare tesserati atleti nudi nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia; • fare apprezzamenti fisici inappropriati verso un tesserato; • ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato adducendo al benessere fisico dello stesso; • un tesserato è oggetto di commenti erotici, osceni o di natura sessuale; • intraprendere una relazione sessuale con un tesserato minorenne, o incapace di intendere o incosciente o non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe).	
Grado di probabilità	Grado di impatto
☒ improbabile ☐ poco probabile ☐ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☐ medio ☐ grave ☒ gravissimo
Altre possibili valutazioni	

Grado di rischio inerente
☐ alto
☒ medio
☐ basso
Norme di condotta
Si rimanda a Codice etico e Codici di condotta.

3.5 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della negligenza

Condotta	
Negligenza	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio SSD nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• mancata supervisione del tesserato (specie se minorenne), in occasione a titolo esemplificativo di trasferte, viaggi e pernottamenti; • non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato (specie se minorenne), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini; • non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza • permettere a ragazzi non tesserati di prendere parte a manifestazioni ufficiali • permettere a ragazzi non in possesso dell'idoneità fisica (visita medica) di partecipare ad attività di allenamento o manifestazioni ufficiali	
Grado di probabilità	Grado di impatto
☐ improbabile ☐ poco probabile ☒ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☐ medio ☒ grave ☐ gravissimo
Altre possibili valutazioni	

Grado di rischio inerente
☐ alto ☒ medio ☐ basso
Norme di condotta
Si rimanda a Codice etico e Codici di condotta

Condotta	
Incuria	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio SSD nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati infortunati; • non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede o che mostra segni di debolezza.	
Grado di probabilità	Grado di impatto
☐ improbabile ☒ poco probabile ☐ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☒ medio ☐ grave ☐ gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente	
☐ alto ☒ medio ☐ basso	

Norme di condotta
Si rimanda a Codice etico e Codici di condotta.

3.7 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso di matrice religiosa

Condotta	
Abuso di matrice religiosa	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio SSD nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• isolare un tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede; • costringere i tesserati a partecipare a pratiche religiose che non condividono; • impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio; • negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte); • imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti).	
Grado di probabilità	Grado di impatto
☐ improbabile ☐ poco probabile ☒ molto probabile ☐ altamente probabile	☒ lieve ☐ medio ☐ grave ☐ gravissimo
Altre possibili valutazioni	

Grado di rischio inerente
☐ alto ☒ medio ☐ basso
Norme di condotta
Si rimanda a Codice etico e Codici di condotta.

3.8 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo

Condotta
Bullismo, cyberbullismo
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valtanaro calcio SSD nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata
• <i>denigration</i>, offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti; • <i>body-shaming</i>, ovvero deridere qualcuno per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media; • pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di <i>happy slapping</i> o <i>cyberbashing</i>; • <i>cyberstalking</i>, che rappresenta la versione online del reato di stalking e che mira a molestare, minacciare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione; • <i>exclusion</i>, che consiste nell'allontanamento intenzionale di un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.); • <i>flaming</i>, che avviene usualmente in rete e che mira a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari; • <i>harassment</i>, riguarda il compimento di molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico; • <i>impersonation</i>, che riguarda l'assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa; • <i>outing and trickery</i>, consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Pertanto, il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze

spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l'inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;

- *revenge porn*, che consiste nella pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;
- *sexting*, che riguarda l'invio attraverso i mezzi informatici di materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.

Grado di probabilità	Grado di impatto
☐ improbabile ☒ poco probabile ☐ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☒ medio ☐ grave ☐ gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente	
☐ alto ☒ medio ☐ basso	
Norme di condotta	
Si rimanda a Codice etico e Codici di condotta.	

3.9 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione di comportamenti discriminatori

Condotta	
Comportamenti discriminatori	
Situazioni specifiche di rischio individuate nella Valle Tanaro SSD nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
• usare epiteti razzisti contro tesserati di colore o di altre etnie; • negare alle tesserate (atlete e non) pari opportunità o trattamento rispetto ai tesserati, attraverso, ad esempio ma non solo, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di partecipazione ad attività sportive e/o funzioni dell'Affiliata; • insulti e cori razzisti rivolti a tesserati di fede diversa; • insulti o attacchi contro tesserati sulla base del loro orientamento sessuale.	
Grado di probabilità	Grado di impatto
☐ improbabile ☐ poco probabile ☒ molto probabile ☐ altamente probabile	☐ lieve ☐ medio ☐ grave ☒ gravissimo
Altre possibili valutazioni	
Grado di rischio inerente ☐ alto	

☒ medio

☐ basso

Norme di condotta

Si rimanda a Codice etico e Codici di condotta.



VALTANARO CALCIO SSD

CARTA DEI VALORI

1. INTRODUZIONE

Val Tanaro Calcio SSDRL nasce con l'obiettivo di essere molto più di una squadra di calcio: vuole essere un progetto educativo, territoriale e culturale. La presente Carta dei Valori è il fondamento identitario della società e ne guida ogni decisione, comportamento e strategia.

2. I NOSTRI VALORI FONDANTI

1. Centralità della Persona

Ogni atleta è prima di tutto una persona. Promuoviamo la dignità, l'autonomia e la crescita individuale di tutti, indipendentemente da età, genere, etnia o provenienza.

2. Educazione attraverso lo Sport

Utilizziamo il calcio come mezzo per trasmettere rispetto, disciplina, spirito di sacrificio, capacità relazionali e responsabilità.

3. Inclusione e Uguaglianza

Ogni ragazzo e ragazza ha diritto a partecipare in un ambiente sicuro, sereno e privo di discriminazioni. Lottiamo contro ogni forma di esclusione.

4. Tutela dei Minori

La sicurezza fisica e psicologica dei bambini e adolescenti è prioritaria. Ogni nostro collaboratore è chiamato a rispettare standard etici rigorosi e ad agire in modo protettivo e responsabile.

5. Attaccamento al Territorio

Rappresentiamo Ceva, Bagnasco, Garessio e tutta la Val Tanaro. Promuoviamo un forte senso di appartenenza, collaborando con istituzioni, famiglie, scuole e associazioni locali.

6. Valorizzazione del Settore Giovanile

Crediamo che il futuro della prima squadra risieda nei nostri giovani. Lavoriamo per formare calciatori competenti e cittadini consapevoli.

7. Trasparenza e Responsabilità

Ci impegniamo ad essere un esempio di gestione chiara, onesta e accessibile a soci, famiglie e istituzioni. Ogni risorsa viene investita prioritariamente nei giovani.

8. Spirito di Squadra e Solidarietà

Favoriamo la collaborazione e il sostegno reciproco, sul campo e fuori. Il risultato è importante, ma lo è ancora di più il modo in cui lo si raggiunge.

9. Impegno Ambientale e Sociale

Promuoviamo comportamenti sostenibili e partecipiamo attivamente alla vita sociale del territorio, creando reti virtuose con enti e cittadini.

10. Passione e Orgoglio

Viviamo il calcio con passione, entusiasmo e rispetto. Vestire la maglia del Val Tanaro significa rappresentare un progetto collettivo che unisce sport, educazione e territorio.

3. DESTINATARI E DIFFUSIONE

Questa Carta è rivolta a dirigenti, allenatori, staff, atleti, famiglie, volontari e partner della società. Viene distribuita all'inizio di ogni stagione e pubblicata sul sito ufficiale. Ogni tesserato è tenuto a conoscerne e condividerne i contenuti.

4. AGGIORNAMENTO E VALORE VINCOLANTE

La Carta dei Valori viene aggiornata ogni due anni dal CDA e costituisce parte integrante dell'identità societaria. Ogni comportamento contrario ai principi qui enunciati è oggetto di valutazione e, se necessario, di intervento correttivo da parte degli organi competenti.

Bagnasco, 01/07/2026



VALTANARO CALCIO SSD

CODICE ETICO

1. FINALITÀ E VALORI DEL CLUB

Valtano Calcio SSD promuove il calcio come strumento educativo, sociale e territoriale. La società pone al centro il benessere dei giovani atleti, il rispetto delle regole, l'inclusione e la trasparenza nella gestione sportiva ed economica.

Valori fondamentali:

- Rispetto della persona e delle diversità
- Tutela dei minori e ambiente sicuro
- Legalità, trasparenza e responsabilità
- Impegno, lealtà, collaborazione e spirito sportivo
- Attaccamento al territorio e alle comunità locali

2. DESTINATARI

Il presente Codice Etico è vincolante per:

- Dirigenti, allenatori, collaboratori e volontari
- Atleti tesserati e famiglie
- Dipendenti, fornitori, partner e sponsor

Tutti i destinatari si impegnano a leggerlo, rispettarlo e promuoverlo.

3. COMPORTAMENTI GENERALI RICHIESTI

Tutti i soggetti coinvolti devono:

- Attenersi alle leggi e ai regolamenti sportivi
- Tenere un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo
- Evitare conflitti di interesse
- Collaborare lealmente con società, staff e famiglie
- Usare correttamente beni societari e strumenti di comunicazione
- Mantenere riservatezza su dati sensibili e informazioni interne

4. TUTELA DEI MINORI E AMBIENTE SICURO

È obbligatorio per tutti:

- Promuovere un ambiente sicuro, sereno e stimolante
- Rispettare la Policy di tutela dei minori della società
- Evitare qualsiasi forma di abuso, bullismo, trascuratezza o discriminazione
- Non lasciare i minori incustoditi o in situazioni di rischio
- Garantire l'adeguata supervisione durante attività e trasferte
- Segnalare con tempestività ogni sospetto di condotta inappropriata

Ogni soggetto in contatto con minori deve sottoscrivere il Codice di Condotta allegato.

5. ALLENATORI, STAFF E VOLONTARI

Sono tenuti a:

- Essere esempio costante di educazione, correttezza, rispetto delle regole
- Curare l'equilibrio emotivo e fisico dei giovani
- Astenersi da qualunque forma di linguaggio o contatto inappropriato
- Non allenare in condizioni di isolamento o non sorvegliate
- Promuovere l'inclusione e la collaborazione tra atleti
- Astenersi dall'usare i social media per contatti privati con atleti minorenni

6. ATLETI

Gli atleti si impegnano a:

- Rispettare compagni, allenatori, avversari e arbitri
- Seguire le regole del gioco e le indicazioni dello staff
- Avere cura del materiale, delle strutture e della maglia sociale
- Rifiutare ogni forma di violenza, discriminazione o scorrettezza
- Comunicare dubbi o problemi a persone di riferimento

7. FAMIGLIE E ACCOMPAGNATORI

Le famiglie si impegnano a:

- Collaborare con la società in modo costruttivo e rispettoso
- Non interferire nelle scelte tecniche e organizzative
- Non usare toni offensivi verso staff, arbitri o altri genitori
- Rispettare il Codice di Condotta Genitori/Accompagnatori
- Promuovere il fair play e l'educazione sportiva

8. COMUNICAZIONE, SOCIAL MEDIA E PRIVACY

- È vietato pubblicare immagini, video o dati personali di minori senza autorizzazione scritta dei genitori
- È vietato utilizzare canali digitali per denigrare, insultare o diffondere contenuti lesivi
- Tutti sono tenuti al rispetto della privacy secondo la normativa vigente

9. SEGNALAZIONI E SANZIONI

Le segnalazioni di condotte scorrette vanno presentate al Responsabile Safeguarding e/o agli organi societari competenti.

Le violazioni al Codice Etico possono comportare:

- Richiamo verbale o scritto
- Sospensione temporanea da incarichi o attività
- Esclusione definitiva da ruoli o gruppi
- Comunicazione alle autorità o agli organi federali competenti

10. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

Il Codice Etico è approvato dal CDA ed è pubblicato sul sito ufficiale della società e negli spazi dedicati. Ogni anno ne è prevista la verifica; l'aggiornamento avviene almeno con cadenza quadriennale o quando cambiano norme, organizzazione o attività societarie.

Allegati:

- Codice di condotta per allenatori e staff
- Codice di condotta per famiglie e accompagnatori
- Policy tutela minori

Bagnasco, 01/07/2026



VALTANARO CALCIO SSD

CODICE ETICO

*Codice di condotta allenatori
e staff*

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti gli allenatori, dirigenti, responsabili di categoria, preparatori, collaboratori tecnici e membri dello staff della società Val Tanaro Calcio SSDRL, con specifico riferimento alla tutela dei minori e alla promozione di un ambiente educativo e sicuro.

Ogni tesserato che ricopra un ruolo tecnico o dirigenziale è tenuto a sottoscrivere il Codice all'inizio della stagione sportiva.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i membri dello staff si impegnano a:

- Adottare comportamenti rispettosi della dignità e dei diritti dei minori;
- Costruire un clima positivo, motivante e non discriminatorio;
- Evitare favoritismi, pregiudizi o atteggiamenti autoritari;
- Operare in modo trasparente, responsabile e collaborativo;
- Essere modello di rispetto delle regole, della società e degli avversari.

3. TUTELA DEI MINORI

È fatto obbligo a tutti i membri dello staff:

- Rispettare la "Policy Tutela dei Minori" della società;
- Non attuare mai comportamenti che possano essere percepiti come umilianti, violenti, discriminatori o a sfondo sessuale;
- Non rimanere da soli con un minore in spazi chiusi o isolati;
- Vigilare sull'ambiente in cui si svolgono allenamenti, partite, trasferte e permanenze negli spogliatoi;
- Evitare qualsiasi contatto fisico non motivato da esigenze tecniche o di assistenza;
- Segnalare immediatamente al Responsabile Safeguarding e/o alla società qualsiasi comportamento inappropriato osservato.

4. RUOLO EDUCATIVO

L'allenatore e lo staff tecnico:

- Trasmettono valori positivi quali lealtà, rispetto, spirito di squadra, impegno e tolleranza;
- Educano alla vittoria con umiltà e alla sconfitta con dignità;
- Sostengono i giovani atleti nel percorso di crescita anche al di là del risultato sportivo;
- Evitano pressioni eccessive, punizioni esemplari o linguaggio aggressivo.

5. COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA

- È vietato avere conversazioni private via social, messaggistica o telefono con minori al di fuori del contesto sportivo o senza autorizzazione della famiglia;
- È vietato pubblicare foto/video di minori senza liberatoria dei genitori;
- È vietato commentare pubblicamente in maniera denigratoria l'operato di atleti, famiglie, arbitri o colleghi.

6. RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA E VIGILANZA

- Gli allenatori sono tenuti a conoscere e rispettare il programma societario, le linee guida tecniche e la pianificazione condivisa;
- Sono responsabili del corretto comportamento degli atleti affidati loro durante ogni attività;
- Sono tenuti ad accertarsi della presenza dei minori solo in strutture sorvegliate e a riconsegnarli a genitori o delegati autorizzati al termine delle attività;
- Collaborano con dirigenti accompagnatori, genitori e responsabili per prevenire situazioni critiche.

7. VIOLAZIONI E SANZIONI

Le violazioni del presente Codice comportano la valutazione da parte degli organi societari competenti, anche su segnalazione o impulso del Responsabile Safeguarding, e potranno includere:

- Richiamo verbale o scritto;
- Sospensione temporanea dall'incarico;
- Allontanamento definitivo;
- Comunicazione alle autorità competenti e agli organi federali.

8. SOTTOSCRIZIONE

Ogni allenatore e membro dello staff ha l'obbligo di leggere, comprendere e sottoscrivere il presente Codice, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti.

Luogo e data: Bagnasco, 01/07/2026

Firma: _____



VALTANARO CALCIO SSD

CODICE ETICO

*Codice di condotta
famiglie e accompagnatori*

1. FINALITÀ E DESTINATARI

Il presente Codice di Condotta è rivolto a genitori, tutori, familiari e accompagnatori degli atleti tesserati con Val Tanaro Calcio SSDRL, sia del settore giovanile che della prima squadra. L'obiettivo è promuovere un ambiente sportivo sereno, inclusivo e rispettoso.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Le famiglie e gli accompagnatori si impegnano a:

- Rispettare tutti i tesserati, gli arbitri, i dirigenti e gli avversari;
- Promuovere il fair play e i valori dello sport;
- Incoraggiare l'impegno e il divertimento, non solo il risultato;
- Accettare decisioni tecniche e arbitrali senza interferenze;
- Non assumere comportamenti aggressivi o provocatori durante le gare;
- Sostenere la crescita educativa dei giovani in collaborazione con la società.

3. ACCESSO E PRESENZA AGLI ALLENAMENTI E ALLE PARTITE

- I genitori possono assistere agli allenamenti solo dagli spazi esterni previsti, evitando di entrare in campo o negli spogliatoi;
- Durante le partite ufficiali o amichevoli è richiesto un atteggiamento corretto e rispettoso;
- È vietato incitare o esercitare pressioni sugli atleti durante la competizione;
- Ogni eventuale richiesta va presentata in forma scritta alla segreteria, non direttamente agli allenatori o allo staff.

4. TUTELA DEI MINORI

Le famiglie si impegnano a:

- Segnalare situazioni critiche che riguardino la sicurezza o il benessere dei minori;
- Non condividere immagini, informazioni o commenti sui minori se non autorizzati;
- Rispettare la privacy di tutti i tesserati, specialmente in luoghi sensibili (docce, spogliatoi);
- Astenersi da iniziative personali riguardanti i minori, se non autorizzate dalla società;
- Garantire la presenza puntuale agli appuntamenti sportivi e l'accompagnamento al termine delle attività.

5. UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONI

- È vietato pubblicare contenuti denigratori verso atleti, allenatori, dirigenti o altri genitori;
- Qualsiasi immagine o video che ritrae minori deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai tutori legali;
- Le comunicazioni ufficiali devono avvenire attraverso i canali societari.

6. SEGNALAZIONI E GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI

- Eventuali segnalazioni devono essere inviate alla segreteria o al Responsabile Safeguarding;
- Non sono ammesse proteste pubbliche o verbali durante allenamenti e partite;
- Le richieste di chiarimento devono avvenire in contesti concordati con la società.

7. VIOLAZIONI E CONSEGUENZE

Le violazioni del presente Codice possono comportare:

- Richiami verbali o scritti;
- Limitazione dell'accesso a gare e allenamenti;
- Limitazione dell'accesso agli impianti o alle attività societarie per l'adulto responsabile, nei casi gravi o reiterati, nel rispetto dei regolamenti sportivi applicabili.

8. SOTTOSCRIZIONE

Il presente Codice deve essere sottoscritto da almeno un genitore o tutore all'atto dell'iscrizione dell'atleta.

Luogo e data: Bagnasco, 01/07/2026

Firma: _____



VALTANARO CALCIO SSD

CODICE ETICO

Policy tutela dei minori

1. FINALITÀ

Val Tanaro Calcio SSDRL riconosce come prioritario il diritto di tutti i minori a vivere esperienze sportive sicure, inclusive e protette da ogni forma di abuso, sfruttamento, trascuratezza o violenza. La presente Policy definisce i principi, le responsabilità e le procedure per garantire la tutela dei minori coinvolti in ogni attività della società.

2. PRINCIPI ISPIRATORI

- Interesse superiore del minore come criterio prioritario;
- Prevenzione, protezione, segnalazione e risposta agli abusi;
- Coinvolgimento consapevole delle famiglie;
- Formazione e responsabilità degli adulti coinvolti;
- Promozione di un ambiente positivo, equo e non discriminatorio;
- Rispetto della normativa vigente nazionale, dei principi CONI, delle Linee Guida FIGC e del Regolamento FIGC in materia di safeguarding.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La policy si applica a:

- Tutti i tesserati minorenni della società;
- Tutti gli adulti coinvolti nelle attività (allenatori, dirigenti, collaboratori, volontari);
- Famiglie, accompagnatori, e ogni persona presente alle attività ufficiali della società;
- Partner, sponsor e soggetti esterni che operano con minori per conto della società.

4. MISURE DI PREVENZIONE

- Nomina del Responsabile Safeguarding, ossia del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, quale referente per la corretta applicazione della Policy;
- Obbligo per ogni adulto coinvolto di sottoscrivere il Codice Etico e i Codici di Condotta;
- Formazione periodica su tematiche di prevenzione e riconoscimento degli abusi;
- Regole per la sorveglianza negli spogliatoi, durante gli allenamenti e nelle trasferte;
- Presenza, ove possibile, di almeno due adulti nelle attività con minori e divieto di situazioni isolate non giustificate;
- Limitazione del contatto fisico e controllo su comunicazioni digitali e social media;
- Accesso limitato ai luoghi sensibili (docce, spogliatoi) solo a personale autorizzato.

5. SELEZIONE DEL PERSONALE

- Acquisizione di autocertificazioni e referenze per allenatori e collaboratori;
- Nessun adulto può entrare in attività con minori prima del completamento delle verifiche;
- Supervisione iniziale per nuovi collaboratori durante il periodo di formazione.

6. SEGNALAZIONE E GESTIONE DEGLI ABUSI

- Chiunque (adulto o minore) può segnalare situazioni sospette o comportamenti inappropriati al Responsabile Safeguarding e/o al CDA;
- Le segnalazioni saranno trattate con riservatezza e tempestività;
- In caso di fatti rilevanti, sarà attivato un iter interno di valutazione e, se necessario, il coinvolgimento delle autorità competenti;
- In caso di dubbio è preferibile segnalare piuttosto che tacere.

7. TRASFERTE E PERNOTTI

- I minori non condividono mai camere con adulti salvo comprovati legami familiari e autorizzazione scritta;
- Tutti i dettagli della struttura e della composizione delle stanze devono essere comunicati in anticipo ai genitori;
- Deve sempre essere garantita una sorveglianza adeguata e una comunicazione tempestiva con le famiglie.

8. RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Il CDA vigila sull'applicazione della Policy;
- Il Responsabile Safeguarding coordina le attività di prevenzione, ascolto, segnalazione e formazione, nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti dalle Linee Guida FIGC;
- Ogni membro dello staff ha responsabilità attiva nella prevenzione degli abusi e nella protezione dei minori;
- Le famiglie sono invitate a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente situazioni a rischio.

9. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

La presente Policy è soggetta a verifica annuale da parte del CDA e del Responsabile Safeguarding. L'aggiornamento avviene almeno con cadenza quadriennale o quando intervengono modifiche normative, organizzative o criticità emerse nella gestione delle attività.

10. SOTTOSCRIZIONE E DIFFUSIONE

La Policy è pubblicata sul sito ufficiale della società, diffusa tra gli iscritti e affissa presso le strutture. Ogni nuovo collaboratore, tesserato e famiglia dovrà firmarne presa visione e accettazione all'atto dell'iscrizione o dell'incarico.

Bagnasco 01/07/2026